

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

**Schema di decreto del Ministro della giustizia
recante modifiche al regolamento
sulle modalità di elezione dei componenti
dei Consigli degli Ordini circondariali forensi,
a norma dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 2012, n. 247,
adottato con decreto del Ministro della giustizia 10 novembre 2014, n. 170**

Il parere del Consiglio Nazionale Forense
(Roma, 24 marzo 2017)



Numero di protocollo : AMM27/03/17.028359U



Consiglio Nazionale Forense



Il Consiglio nazionale forense, riunito nella seduta amministrativa del 24 marzo 2017

- vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante *Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense* e, in particolare, l'articolo 28, che disciplina il consiglio dell'ordine e rinvia per le modalità della sua elezione a regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 della legge professionale;
- visto in particolare, l'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, ove è previsto che *"All'attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti adottati con decreto del Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due anni dalla data della sua entrata in vigore, previo parere del Consiglio nazionale forense (CNF)"*;
- visto il decreto del Ministro della giustizia 10 novembre 2014, n. 170, recante regolamento sulle modalità di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi, a norma dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
- lette le sentenze del Tribunale amministrativo per il Lazio n. 8332, 8333 e 8334 del 2015, che hanno parzialmente annullato gli articoli 7, 9 e 14 del citato regolamento, nella parte in cui *"a) consentono a ciascun elettore di esprimere un numero di preferenze pari al numero di candidati da eleggere; b) consentono la presentazione di liste che contengano un numero di candidati pari a quello dei consiglieri complessivamente da eleggere e c) prevedono che le schede elettorali contengano un numero di righe pari a quello dei componenti complessivi del consiglio da eleggere"* (sent. TAR n. 8333/15), richiedendone di conseguenza la modifica, nonché la sentenza del Consiglio di Stato n. 3414 del 2016, che ha confermato la richiamata sentenza n. 8333 del 2015;
- visto lo schema di decreto del Ministro della giustizia recante modifiche al regolamento sulle modalità di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi, a norma dell'art. 28 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, adottato con decreto del Ministro della giustizia 10 novembre 2014, n. 170, pervenuto a questo Consiglio in data 29 dicembre 2016;
- viste le osservazioni che, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono pervenute dai Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Alessandria, Ancona, Arezzo, Brescia, Caltanissetta, Ferrara, Firenze, Lecco, Livorno, Mantova, Milano, Monza, Perugia, Pescara, Ragusa, Roma, Siena, Vasto e dall'Associazione nazionale forense (ANF);
- considerato che attraverso le osservazioni pervenute sono state formulate alcune ipotesi di modifica allo schema ricevuto dal Ministero della giustizia;
- sentito il Relatore, Presidente Avv. Andrea Mascherin;

OSSERVA

1. Questo Consiglio, come segnalato nelle osservazioni pervenute, sottolinea la necessità che la nuova normativa sia tale da consentire una adeguata stabilità e governabilità degli ordini forensi, favorendo la formazione di maggioranze consiliari stabili.

Con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettere a), c) e d), si suggerisce pertanto di **eliminare la previsione che prevede la possibilità di esprimere il numero massimo di voti nella misura dei tre quinti dei consiglieri da eleggere.**

La norma introduce una disciplina differenziata del limite massimo dei voti esprimibili, non superiore ai due terzi per la elezione dei consigli degli ordini che contino fino a duecento iscritti, e un limite di tre quinti per tutti gli altri.

Tale ipotesi di modifica non sembra trovare giustificazione normativa nella legge n. 247/12. A riprova della necessità di ponderare con maggiore attenzione la soluzione proposta, basti osservare che solamente due consigli circondariali italiani contano un numero di iscritti inferiore a duecento, per cui la scelta regolamentare si tradurrebbe in una limitazione in concreto delle preferenze esprimibili per la quasi totalità dei consigli dell'ordine, contrariamente a quanto disposto dall'articolo 28 della l. n. 247/12.

Si propone quindi di limitare, in ogni caso **ad almeno due terzi** degli eligendi, il numero massimo delle preferenze da esprimere.

2. Si propone di espungere l'ultima ipotesi del comma 2 dell'art. 7 che introduce una riduzione ulteriore ed eccentrica rispetto ai principi affermati in tema di limite del voto di preferenza che potrebbero portare all'annullamento della scheda anche qualora l'elettore avesse espresso preferenze rimanendo nell'ambito dei due terzi del numero massimo dei voti da esprimere (ad esempio in caso di 10 voti da esprimere per un COA di 15, qualora la scheda contenesse 6 preferenze di cui 5 a favore di un genere e una a favore dell'altro).
3. Al tempo stesso si ritiene opportuno prevedere una disciplina transitoria sulla durata del mandato dei consigli degli ordini forensi nei quali si svolgeranno le elezioni ai sensi della nuova regolamentazione, al fine di fugare eventuali dubbi interpretativi nonché di coordinare tale durata con quella dei consigli dove si sono già svolte le elezioni. La legge n. 247/12, tuttavia, non demanda tale compito alla fonte regolamentare, poiché l'articolo 28, al comma 7, prevede che *«il consiglio dura in carica un quadriennio e scade il 31 dicembre del quarto anno».*

La necessità di risoluzione delle problematiche di diritto transitorio e l'opportunità di coordinare la durata dei consigli degli ordini dove si sono svolte le elezioni, quella dei consigli degli ordini nei quali le elezioni sono state annullate e quella dei consigli degli ordini nei quali non si è mai proceduto alle votazioni ai sensi della nuova normativa, conducono **questo Consiglio ad auspicare un intervento chiarificatore del legislatore attraverso una fonte di rango primario**, al fine di fugare eventuali dubbi di illegittimità e colmare le lacune della disciplina elettorale.

Lo schema di regolamento non può risolvere le problematiche ora richiamate di diritto transitorio, trattandosi di fonte secondaria. La materia sfugge infatti alla competenza della disciplina regolamentare, essendo riservata alla fonte di rango primario.

A tal proposito, questo Consiglio auspica una rapida approvazione del disegno di legge S. 2473, d'iniziativa del Sen. Falanga ed altri, recante *Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi.*

Roma, 24 marzo 2017

La Consigliera Segretaria
f.to Avv. Rosa Capria



Il Presidente
f.to Avv. Andrea Mascherin